



SENT. N. 295/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai magistrati:

Marco PIERONI

Presidente

Giuseppe Maria MEZZAPESA

Consigliere relatore

Cristiano BALDI

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **24549** del registro di segreteria, per il conto giudiziale n. **166810**, presentato in data 18 giugno 2021, relativo alla gestione dell'economo per il periodo **1° gennaio 2020–31 dicembre 2020**, nei confronti di E.V., c.f. *omissis*, in qualità di economo del

Comune di Calasca Castiglione (VB), rappresentato e difeso dall'Avvocato Maria Grazia MEDALI, del Foro di Verbania, con Studio in Domodossola (VB), Via Cioia di Monzone nr. 8, PEC: *avvmariagraziamedali@puntopec.it*;

VISTO il d.lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174 ("Codice di Giustizia Contabile" di seguito c.g.c);

VISTA la relazione n. 83 del 27 gennaio 2026 depositata dal Giudice designato per l'esame del conto, il parere del Pubblico Ministero reso ex art. 146 c.g.c. che esprime avviso contrario alla proposta di discarico del contabile e tutti gli altri atti di causa;

UDITI, all’udienza del 1° luglio 2026, il Magistrato relatore, Consigliere		
Giuseppe Maria MEZZAPESA, la Procura Regionale contabile, nella persona		
del Sostituto Procuratore Generale Referendario Nicola PERETTI, e		
l’Avvocato Maria Grazia MEDALI, in rappresentanza e difesa dell’economo		
E.V., presente in udienza, come da verbale.		
FATTO		
1. Con relazione n. 83/2026 , al termine dell’istruttoria, il Giudice designato ha		
ritenuto la sussistenza dei presupposti per il discarico del conto giudiziale n.		
166810 relativo all’esercizio 2020 , redatto dall’economo E.V.		
2. Il Pubblico Ministero contabile, con parere reso ai sensi dell’art. 146 c.g.c.,		
in data 10 febbraio 2026 ha espresso “avviso contrario al discarico		
dell’economo”.		
In tale sede, il magistrato requirente, preso atto che il Magistrato relatore ha		
proposto il discarico dell’economo con relazione n. 83 del 27 gennaio 2026, ha		
rilevato quanto segue:		
- la spesa di euro 1.196,00 di cui al buono d’ordine n. 8, per “Francobolli ruolo		
TARI”, relativa all’acquisto di n. 460 francobolli come da ricevuta del		
23.10.2020, come esposta nel conto economale, sarebbe irregolare per		
superamento del limite di spesa di euro 600,00 di cui all’art. 40, comma 4, lett.		
a), del Regolamento di contabilità, non potendosi dare alcun rilievo alla		
determinazione n. 1 del 29.1.2021 del Segretario comunale recante successiva		
approvazione della spesa;		
- l’impiego della cassa economale per spese strumentali alla riscossione della		
TARI non sarebbe legittimo stante la natura programmabile e ripetitiva di tale		
tipologia di spesa, laddove la cassa economale dovrebbe essere destinata a		
- pag. 2 di 11 -		

	fronteggiare spese minute e imprevedibili;	
	-nell'esercizio 2020 l'anticipazione del fondo risulterebbe avvenuta con	
	mandato n. 101 del 3.3.2020 e non all'inizio dell'anno finanziario, come	
	previsto dall'art. 40, comma 3, del Regolamento di contabilità, pur a fronte di	
	spese sostenute nei mesi precedenti, successivamente reintegrate, e	
	verosimilmente avvalendosi di giacenze di cassa provenienti dall'esercizio	
	anteriore, e non restituite; il riversamento a termine dell'esercizio risulterebbe	
	avvenuto solo con reversale n. 272 dell'11.6.2021; ne emergerebbe, nel	
	complesso, una violazione grave del principio dell'annualità della gestione (art.	
	40, comma 3, e comma 4, lett. g), del Regolamento di contabilità; par. 6.4	
	dell'All.to 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), con conseguente irregolarità del conto;	
	3. Il Pubblico Ministero, nelle conclusioni depositate in data 26 maggio 2026,	
	richiamate integralmente le ragioni di irregolarità del conto, precisato che le	
	stesse non comportano addebiti a carico dell'agente il quale, in difetto di	
	ammanco, potrà essere scaricato, ha chiesto di dichiarare l'irregolarità del	
	conto giudiziale n. 166810 reso dall'agente contabile interno (econo-	
	mo) del Comune di Calasca Castiglione avente ad oggetto la gestione della cassa	
	economale – anno 2020 .	
	4. Il Comune di Calasca Castiglione, in vista dell'udienza, ha depositato una	
	memoria a firma del sindaco dell'08.06.2026 in cui si evidenzia come, il Dott.	
	E.V. abbia dalla sua assunzione dovuto affrontare le	
	conseguenze dell'emergenza pandemica da COVID-19 in un Comune di piccole	
	dimensioni, montano e con organico ridotto. In tale contesto, avrebbe adottato	
	una strategia volta a ottimizzare l'utilizzo della cassa economale stabilendo una	
	graduale riduzione degli utilizzi, limitati negli anni successivi a poche e	
	- pag. 3 di 11 -	

	occasionali spese. Per quanto attiene, tuttavia, al servizio di notifica ai cittadini	
	della TARI, le esigenze di ridurre i costi e, soprattutto, garantire una puntuale	
	consegna, nonché di fornire chiarimenti alla cittadinanza e maggiori risultati in	
	merito alla puntualità degli incassi, avrebbero portato a scegliere un invio non	
	massivo e non affidato esternamente. Tale gestione avrebbe consentito di	
	superare le difficoltà legate al servizio di consegna postale, in un Comune	
	montano e sparso, con frequenti episodi di posta non recapitata e/o recapitata	
	in ritardo, soprattutto durante il periodo di riferimento.	
	5. Con comparsa di costituzione del 10 giugno 2026, la difesa dell’agente	
	contabile ha concluso nel senso che i rilievi contestati dalla Procura Regionale	
	devono essere respinti, in quanto non sussisterebbero ammanchi e nulla	
	potrebbe essere addebitato all’economo; chiede, pertanto, di dichiarare	
	infondata e rigettare la richiesta di declaratoria di irregolarità del conto	
	giudiziale all’esame e, per l’effetto, di non procedere in nessuna forma e senza	
	alcun addebito per sanzioni o spese nei confronti del dott. V.E.	
	e conseguentemente approvare il conto giudiziale dell’agente contabile per	
	l’anno 2020.	
	Nel dettaglio, la difesa ha evidenziato le seguenti ti circostanze: il dott.	
	V.E. è stato nominato responsabile della gestione economale	
	con delibera della Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2020, con decorrenza dal	
	01.02.2020 con carattere di urgenza (il medesimo infatti era stato assunto dal	
	Comune di Calasca Castiglione in data 09.12.2019); nel Comune montano	
	caratterizzato da un’ampia estensione geografica, si era consolidata la prassi di	
	contattare i soggetti per comprendere se ritenevano di ottenere a mezzo posta il	
	ruolo TARI oppure preferivano un invio <i>on line</i> o a mani; l’organizzazione del	
	- pag. 4 di 11 -	

	servizio di consegna dei ruoli TARI risultava comunque essere economica ed	
	efficiente e tale da determinare una situazione di riscossione quasi totale, con	
	un'attività di recupero crediti estremamente ridotta e marginale; il dott.	
	E.V. si trovava ad agire in un periodo particolare stante la	
	pandemia COVID; l'aver utilizzato bolli per un importo superiore a quanto	
	consentito sarebbe attività a dir poco irrilevante in considerazione dell'intero	
	contesto in cui il dipendente operava; il regolamento comunale di contabilità n.	
	4 del 22.04.2013, che prevedeva all'art. 40 di non superare l'importo pari ad	
	euro 600,00 quale spesa dell'economato sarebbe superato anche dalle	
	modifiche legislative introdotte successivamente, comunque gli importi	
	indicati sarebbero non compatibili con le necessità dell'Ente medesimo, anche	
	in considerazione degli aumenti delle spese postali e il superamento del limite	
	(596,00 euro) sarebbe stato comunque minimale ed irrilevante soprattutto	
	atteso il contesto COVID nel quale si operava, cercando, comunque, di far sì	
	che il gettito TARI non subisse riduzioni; il principio dell'annualità di gestione	
	sarebbe stato rispettato anche in mancanza di una totale adesione alle procedure	
	previste.	
	6. All'udienza pubblica, dopo la relazione del Giudice Relatore, il Pubblico	
	ministero richiama le conclusioni depositate agli atti, precisando, da un lato	
	l'irregolarità del conto, dall'altra la mancanza di addebiti all'agente contabile.	
	La difesa richiama anche la propria memoria depositata, sottolineando come	
	quelle contestate siano irregolarità esclusivamente formali, derivanti da una	
	prassi consolidata, che lo stesso agente contabile avrebbe migliorato negli	
	esercizi successivi, imputabile a criticità tipiche di un piccolo comune di	
	montagna. Chiede quindi l'approvazione del conto e richiama le conclusioni.	
	- pag. 5 di 11 -	

DIRITTO

1. Al termine dell'istruttoria eseguita, il Giudice designato, non rilevando ammanchi o altri elementi sintomatici di una responsabilità dell'agente contabile, ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per il discarico del conto giudiziale in oggetto, redatto dall'economista E.V.

Tuttavia, atteso il parere negativo espresso dalla Procura contabile, non si è addivenuti all'immediata pronuncia di discarico, ma, ai sensi dell'art. 147 c.g.c., si è proceduto all'iscrizione a ruolo del conto giudiziale, al fine di accertare, in contraddittorio con l'interessato e con l'eventuale ausilio di mezzi istruttori, la corretta compilazione del conto giudiziale presentato all'esame della Sezione.

2. Questa Sezione precisa, preliminarmente, l'assenza di qualsiasi automatismo tra la declaratoria di irregolarità del conto e il discarico dell'agente contabile. Quanto era stato sostenuto già dalla giurisprudenza contabile con riferimento al previgente art. 30, comma 2, del R.D. n. 1038/1933 (cfr., *ex plurimis*, Corte dei conti, Sez. giur. Molise, n. 38/2012; n. 42/2015; n. 66/2017), appare anche pienamente compatibile con l'art. 149, comma 3, c.g.c., seconda parte del periodo, ai sensi del quale *“quando non pronuncia discarico, il Collegio pronuncia condanna alla restituzione delle somme mancanti, alla alienazione della cauzione versata, ovvero dichiara l'irregolarità della gestione contabile”*; da tale disposto si evince, infatti, che la pronuncia di irregolarità del conto o della gestione non comporta, necessariamente, addebito a carico dell'agente. “Detto altrimenti, le irregolarità contabili non rendono necessariamente addebitabile, in via automatica, una partita contabile, come pure un conto irregolare non implica necessariamente la condanna dell'agente

contabile convenuto nel giudizio di conto, che può essere, nonostante ciò, discaricato ai sensi dell'art. 194 r.d. n. 1038/1933 (cfr. Sez. giur. Calabria, n. 274/2021; Sez. giur. Marche, n. 15/2022)” (in tal senso, di questa Sezione, sentenza, n. 70/2024).

3. Tanto premesso, appare pacifica, nel caso di specie, sia in virtù dell'attività istruttoria precedentemente espletata dal magistrato relatore, che dell'ulteriore contraddittorio svolto nel presente giudizio, l'assenza di elementi idonei a liquidare un debito a carico dell'agente contabile convenuto in giudizio, corrispondenti a perdite o sottrazioni di denaro o valori, con conseguente mancanza di addebiti o profili di responsabilità a suo carico. Su tale aspetto ha concordato lo stesso Pubblico Ministero.

4. Questo Collegio ritiene, invece, di dovere dichiarare l'irregolarità del conto giudiziale n. **166810** reso dall'agente contabile interno (econo) del Comune di Calasca Castiglione, avente ad oggetto la gestione della cassa economale riferita all'esercizio **2020**, per quanto di seguito evidenziato.

4.1. In primo luogo, pur prendendosi atto delle peculiarità di un Comune montano come quello interessato, nonché delle criticità connesse con il periodo pandemico, come correttamente osservato dalla Procura contabile, non può ritenersi regolare l'impiego della cassa economale per spese strumentali alla riscossione della TARI, stante la natura programmabile e ripetitiva di tale tipologia di spesa, laddove la cassa economale dovrebbe essere destinata a fronteggiare spese minute e imprevedibili (tra le tante: Sez. Giur. Veneto n. 134/2013, Sez. Calabria n. 109/2021, Sez. Sicilia n. 640/2022, Sez. App. Sicilia n. 51/A/2023).

4.2. Inoltre, sempre in relazione a tale voce, è emerso che il conto economale

	espone una spesa di euro 1.196,00 di cui al buono d'ordine n. 8, per	
	“Francobolli ruolo tari”, relativa all’acquisito di n. 460 francobolli come da	
	ricevuta del 23.10.2020. Trattasi di una spesa da ritenersi irregolare per	
	superamento del limite di euro 600,00 di cui all’art. 40, comma 4, lett. a), del	
	Regolamento di contabilità, a nulla rilevando la determinazione n. 1 del	
	29.1.2021 del Segretario comunale ove tale irregolarità è stata considerata	
	necessaria al fine di dar corso alla spesa in questione, durante le criticità	
	conseguenti all’emergenza COVID-19, su richiesta del Responsabile del	
	Servizio Tributi. Tanto, in quanto i profili evidenziati nella richiamata	
	determinazione non consentono di superare il profilo formale della irregolarità	
	del conto, al pari delle deduzioni difensive agli atti.	
	Il Collegio, infatti, pur prendendo atto di queste ultime, ritiene che le stesse non	
	consentano di superare il profilo formale della irregolarità del conto con	
	riferimento alla voce di spesa in parola, atteso quanto già evidenziato al punto	
	precedente cui deve peraltro riconoscersi valore assorbente rispetto a quanto	
	appena esaminato.	
	4.3. Dall’esame del conto giudiziale è emerso, altresì che, nell’esercizio 2020,	
	per quanto già analiticamente illustrato in narrativa, l’anticipazione del fondo	
	sia avvenuta con mandato n. 101, in data 3.3.2020, anziché all’inizio dell’anno	
	finanziario come previsto dall’ art. 40, comma 3, del Regolamento di	
	contabilità; inoltre, il riversamento a termine dell’esercizio risulta avvenuto	
	solo con reversale n. 272 dell’11.6.2021.	
	Tanto, in violazione dell’inderogabile principio dell’annualità della gestione, ai	
	sensi dell’art. 40, commi 3 e 4, lett. g), del Regolamento di contabilità, del par.	
	6.4 dell’All.to 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, del principio contabile generale n. 1,	
	- pag. 8 di 11 -	

all.to 1 alla L. n. 196/2009, con conseguente irregolarità del conto anche sotto quest'ultimo profilo.

Sul punto, la difesa ha evidenziato che vi sarebbero state difficoltà nella rendicontazione del fondo, dovuta a due differenti gestioni con l'utilizzo di somme di giacenza, sanate con l'anticipazione dei fondi eseguita in data 3.03.2020. In ogni caso, la rendicontazione presentata con n. **166810** avrebbe tenuto conto dei movimenti di riversamento in tesoreria effettuati dal precedente economo, laddove la gestione di competenza dell'economo V., riferita al periodo 01.02.2020–31.12.2020, avrebbe rispettato l'equilibrio contabile, il principio dell'annualità e la regolare tenuta e rendicontazione richiesta.

Al riguardo questo Collegio, preso atto delle particolari contingenze che hanno interessato il conto all'esame, ritiene di dover comunque ribadire come la gestione economale sia una gestione per cassa, per cui all'inizio di ogni esercizio finanziario viene corrisposta un'anticipazione all'economo che deve essere rendicontata prima della richiesta di una eventuale successiva anticipazione; inoltre, le somme giacenti in cassa e non spese a fine di una gestione devono essere restituite dall'economo, non essendo consentita la formazione di residui, né ammessa la possibilità di disporre pagamenti su impegni contabili assunti in esercizi pregressi (cfr., *ex plurimis*, Corte dei conti, Sez. giur. Calabria, n. 71/2019 e n. 381/2019; Sez. giur. Molise, n. 60/2021 e, di questa Sezione giurisdizionale n. 70/2024).

Tanto in linea con la piena osservanza del richiamato principio di annualità che deve rigorosamente caratterizzare le gestioni contabili pubbliche, a salvaguardia del generale principio del buon andamento dell'azione

	amministrativa (art. 97, secondo comma, Cost.) e al fine di garantire l’ordinata	
	e trasparente sequenza delle gestioni, nonché l’irretrattabilità delle relative	
	contabilità alla chiusura degli esercizi (cfr. le sentenze di questa Sezione	
	giurisdizionale n. 140 e n. 141/2023; n. 14, n. 15 e n. 70/2024).	
	5. L’assenza di ammanchi e profili di responsabilità a carico del contabile	
	giustifica la compensazione delle spese del procedimento.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando,	
	DICHIARA	
	l’irregolarità del conto giudiziale in epigrafe, relativo alla gestione economale	
	per l’esercizio 2020 del Comune di Calasca Castiglione (VB), reso	
	dall’economista E.V. e il discarico dell’agente contabile.	
	Spese compensate.	
	Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 1° luglio 2026, con	
	l'intervento dei Magistrati:	
	Marco Pieroni Presidente	
	Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere estensore	
	Cristiano BALDI Consigliere	
	Il Giudice estensore Il Presidente	
	Giuseppe Maria MEZZAPESA Marco PIERONI	
	<i>F.to digitalmente</i> <i>F.to digitalmente</i>	
	- pag. 10 di 11 -	

Depositata in Segreteria il 31/07/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 31/07/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente